

STATUTO

di Associazione Sportiva Dilettantistica

TITOLO I

Denominazione - Costituzione - Sede

Art. 1

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Libertas Gassino, anche siglabile A.S.D. Libertas Gassino, di seguito per brevità Associazione, si è costituita nell'anno 1974 ed ha durata illimitata.

E' costituita per fini sportivi senza scopi di lucro, quale Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi degli art. 36 c.c. e ss., dell'art. 90 della L. 289/2002 e s.m.i., del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i., nonché dell'art. 148 comma 8, del D.P.R. 917/1986 e s.m.i.

L'Associazione è costituita senza personalità giuridica.

L'Associazione ha sede in Gassino torinese. L'attuale indirizzo della sede societaria è Via Circonvallazione 2 bis, 10090 Gassino torinese. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di cambiare la sede legale, qualora se ne ravveda la necessità. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

TITOLO II

Oggetto – Scopo - Affiliazione

Art. 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico e apolitico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, opera per fini sportivi, ricreativi e sociali per l'esclusivo soddisfacimento d'interessi collettivi.

L'Associazione non ha alcun fine di lucro. È pertanto vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve o capitale, comunque denominati, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 8 del D.Lgs. 36/2021 e s.m.i.

Art. 3

L'Associazione è riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. 36/2021, nonché ai sensi e per gli effetti della Delibera del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. n. 1720 del 2022, ed è iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'Associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b), D.Lgs. 36/2021 s.m.i.

L'Associazione riconosce e promuove il valore delle attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale, ivi comprese la formazione, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica nonché la partecipazione all'attività agonistica e/o ricreativa e/o ludica degli enti sportivi, quali Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e/o Enti di Promozione Sportiva, cui risulta affiliata ed alla quale si impegna a presentare annualmente richiesta di affiliazione per le discipline sportive di riferimento secondo la normativa applicabile.

Art. 4

In particolare, l'Associazione si propone:

- lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche della Ginnastica nonché di qualsiasi ulteriore disciplina sportiva e/o ricreativa e/o ludica prevista dalle disposizioni del C.O.N.I. e/o del C.I.P;

- di organizzare squadre e gruppi per partecipare a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed altre iniziative di carattere sportivo sia agonistico che amatoriale;
- di organizzare corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento psicofisico
- di promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento
- di svolgere una funzione salutistica nei confronti dei cittadini di tutte le età
- di creare situazioni di inclusione sociale, fondamentali per l'integrazione di persone in situazione di difficoltà, disagio e disabilità e/o di integrazione tra popoli;
- di prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati

Art. 5

Nei limiti previsti dall'art. 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse ai fini istituzionali-sportivi e nei limiti ivi indicati, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gestire impianti di qualsiasi genere, aree di verde pubblico attrezzato anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni con Enti Pubblici e/o Privati;
- organizzare manifestazioni e iniziative sportive anche in collaborazione con Enti Pubblici e/o Privati;
- allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative;
- vendere materiale sportivo (gadgets, vestiario, attrezzature, ecc.)
- organizzare momenti ludico-ricreativi, quali a titolo esemplificativo: centri estivi, feste di compleanno;
- esercitare in via meramente marginale senza scopi di lucro, attività di natura commerciale quali, sponsorizzazione, promo pubblicitaria per fini di autofinanziamento.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività compatibile con le finalità sociali e affini a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi.

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 163/2022 e ss.mm.ii., i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli Atleti, nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive, sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti di cui all'art. 9 del D.Lgs. 36/2021.

Art. 6

L'Associazione garantisce il diritto fondamentale dei tesserati di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psicofisico dei tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo. L'Associazione previene e contrasta ogni forma di abuso, violenza o discriminazione nei confronti dei tesserati, e si conforma ai D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, al D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021 nonché alle disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.

Art. 7

Con l'affiliazione, l'Associazione accetta incondizionatamente le disposizioni e le direttive del C.I.O., del C.O.N.I., dell'I.P.C. e del C.I.P, nonché delle Federazioni sportive e degli Enti di Promozione Sportiva a cui è affiliata, e si impegna a garantire l'attuazione e il pieno rispetto dei provvedimenti del C.I.O. e del C.O.N.I. e, ove paralimpici riconosciuti dall'I.P.C. e dal C.I.P. e/o dagli enti sportivi.

Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le disposizioni degli Statuti e dei Regolamenti delle Federazioni sportive e degli Enti di Promozione Sportiva a cui l'Associazione è affiliata.

L'Associazione si impegna a tesserare agli enti sportivi per le relative discipline di appartenenza, tutti i propri Atleti, Tecnici e Dirigenti, ovvero gli altri soggetti per cui la regolamentazione dell'ente sportivo prevede lo status di tesserato.

Art. 8

L'Associazione aderisce incondizionatamente ai principi della giustizia sportiva, accettando incondizionatamente che, in applicazione dei principi di cui all'art. 1 del D.L. 220/2003, è riservata

all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive.

TITOLO III

Soci - Tesserati

Soci

Art. 9

Sono Soci dell'Associazione le persone fisiche che ne facciano richiesta e che s'impegnino a realizzare e perseguire i fini associativi condividendone le attività e i progetti, attenendosi al presente Statuto e osservando gli eventuali Regolamenti societari, nonché nel rispetto delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Socio minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante l'esercente la responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente.

Il numero dei Soci è illimitato e tutti Soci godono del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.

La domanda dei Soci deve essere redatta su apposito modulo presentato al Consiglio Direttivo e accompagnata dal pagamento della Quota Associativa annuale.

La domanda di ammissione a Socio presentata da minori è sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale, rappresentando il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minore.

Art. 10

I Soci sono tenuti a versare, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, la Quota Associativa annuale.

La Quota Associativa annuale non è rimborsabile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

I Soci non vantano alcun diritto nei confronti del patrimonio sociale dell'Associazione.

Art. 11

La qualifica di Socio dà diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, quali:

- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto per tutte le delibere demandate dal presente Statuto;
- partecipare alle elezioni degli organi direttivi;
- candidarsi alle cariche sociali, se in possesso dei requisiti richiesti:
 - osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - pagamento della Quota Associativa annuale.

Art. 12

La qualifica di Socio si perde per:

- recesso volontario;
- esclusione per mancato rinnovo del versamento della Quota Associativa annuale, da effettuarsi entro 90 giorni dall'apertura dell'esercizio sociale;
- radiazione.

La radiazione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea ordinaria dei Soci, nei confronti del Socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;

La delibera di radiazione deve essere comunicata ai Soci destinatari mediante lettera (email). Qualora l'escluso non condivida le ragioni addotte può, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione, ricorrere all'Assemblea dei soci il cui responso è insindacabile.

Tesserati

Art. 13

Sono Tesserati presso l'Associazione le persone fisiche che prendono parte alle discipline sportive promosse dall'Associazione, previo pagamento della quota di iscrizione e/o frequenza, nonché di eventuali contributi suppletivi, deliberati annualmente dal Consiglio Direttivo, per la partecipazione all'attività sportiva, formativa, didattica, ricreativa, organizzata dall'associazione. I Tesserati sono tenuti al rispetto dello Statuto, degli eventuali Regolamenti societari, nonché delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

I Tesserati sono in possesso della tessera rilasciata dagli Organismi Sportivi cui l'Associazione è affiliata, nel rispetto delle norme dell'ente sportivo di riferimento, del C.O.N.I. e/o del C.I.P. Lo status di tesserato viene meno con il mancato rinnovo del tesseramento.

Art. 14

Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso, ai sensi dell'art. 16, comma 1, D.Lgs. 36/2021.

La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore.

Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'art. 316 c.c. Inoltre, in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 337 bis e seguenti del Codice civile.

Art 15

I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le disposizioni relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso l'Associazione, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Il tesseramento resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla L. 91/1992, hanno presentato tale richiesta.

TITOLO IV

Organi dell'Associazione

Art. 16

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente.

Assemblea dei Soci

Art. 17

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo, può essere Ordinaria o Straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi dieci (10) giorni prima mediante avviso scritto (email), contenente: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal VicePresidente o in subordine dal Consigliere più anziano.

L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, un segretario e in caso di assemblea elettiva, un numero congruo di scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva, in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare, tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

Art. 18

L'Assemblea può essere tenuta in modalità telematica (videoconferenza) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede, consentendo di:

- accertare l'identità e la legittimazione dei Soci presenti
- accertare i risultati delle votazioni
- consentire ai Soci presenti di intervenire alla discussione.

La convocazione deve contenere le modalità per l'accesso alla videoconferenza.

Art. 19

L'Assemblea Ordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente e ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro (4) mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno la metà più uno dei Soci. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti (20) giorni dalla data richiesta.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e il bilancio preventivo;
- approva la relazione morale;
- approva gli eventuali Regolamenti;
- procede all'elezione delle cariche sociali;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art. 20

L'Assemblea Straordinaria è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno la metà più uno dei Soci. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti (20) giorni dalla data richiesta.

L'Assemblea Straordinaria delibera in materia di:

- approvazione e variazione dello Statuto sociale;
- designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione;
- trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Art. 21

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei Soci aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti i due terzi (2/3) dei Soci aventi diritto e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

Le delibere relative sullo scioglimento dell'Associazione saranno valide se prese con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei Soci.

Art. 22

Il diritto di partecipazione alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell'Associazione spetta ai Soci iscritti da almeno un (1) mese, in regola con il versamento della Quota Associativa annuale e non soggetti a

provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un (1) Socio.

Nel caso delle Assemblee elettive ogni candidato ha diritto ad esprimere una (1) preferenza per l'elezione del Presidente, e due (2) preferenze per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo.

Consiglio Direttivo

Art. 23

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo tre (3) ad un massimo di sei (6) membri, incluso il Presidente, eletti fra i Soci in regola con il versamento della Quota Associativa annuale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

I componenti del Consiglio restano in carica quattro (4) anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il VicePresidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, senza formalità, almeno due volte l'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei membri. Il Consiglio Direttivo può riunirsi in modalità telematica (videoconferenza).

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Art. 24

La nomina dei titolari degli organi dell'Associazione, la loro modifica e/o integrazione, nonché ogni modifica statutaria devono essere comunicate alla segreteria degli organismi affilianti e al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, unitamente a copia del verbale, nei tempi e nelle modalità previste dalla normativa vigente applicabile.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta al Consiglio, fra l'altro e a titolo esemplificativo:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il rendiconto economico-finanziario consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- redigere i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- definire le attività offerte dall'Associazione;
- definire l'importo della Quota Associativa annuale, fissandone le modalità di pagamento;
- definire l'importo della quota di iscrizione e/o frequenza, nonché di eventuali contributi suppletivi per la partecipazione all'attività sportiva, formativa, didattica, etc., fissandone le modalità di pagamento;
- amministrare i beni sociali e curarne l'incremento;
- assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 e s.m.i. in materia di lavoro sportivo;
- nominare il Responsabile societario contro abusi, violenze e discriminazioni anche ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del D. Lgs. 36/2021;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- compiere tutti gli atti e le operazioni necessari per la corretta amministrazione dell'Associazione.

Art. 26

In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica, impedimento definitivo o altro motivo di cessazione dalla carica di consigliere in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero Consiglio Direttivo e cioè in numero inferiore alla metà più uno dei consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, tramite sostituzione tra i primi dei non eletti. Ove non vi siano candidati, il Consiglio continuerà ad operare in tale composizione fino alla prima Assemblea utile in cui si procederà all'integrazione dei componenti, i quali resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo, dovrà considerarsi decaduto e non più in carica, qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento, dovrà essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre sessanta (60) giorni, l'Assemblea Ordinaria dei Soci, per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla nuova costituzione del Consiglio Direttivo e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Art. 27

I componenti del Consiglio Direttivo dovranno tutti essere tesserati in qualità di dirigenti ai relativi enti sportivi a cui l'Associazione affiliata.

È fatto divieto per il Presidente e i Consiglieri di ricoprire qualsiasi carica in altre Società e/o Associazioni Sportive Dilettantistiche nell'ambito della medesima F.S.N., D.S.A. o E.P.S. riconosciuti dal C.O.N.I. e, ove paralimpici riconosciuti dall'I.P.C. e dal C.I.P., fermo restando quanto previsto dai regolamenti degli Organismi sportivi affilianti, ai sensi dell'articolo 11, del D. Lgs. 36/2021.

Tutte le cariche sociali e gli incarichi istituzionali conferiti a membri del Consiglio Direttivo sono esercitati a titolo gratuito, salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione.

Presidente

Art. 28

Il Presidente è eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, dura in carica quattro (4) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal VicePresidente.

TITOLO V

Patrimonio – Esercizio sociale

Art. 29

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- i versamenti delle Quote associative annuali e dei contributi, a qualsiasi titolo denominati, derivanti dalle attività sportive organizzate dall'Associazione;
- i proventi derivanti da attività commerciali;
- i beni mobili/immobili di proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;
- le oblazioni, i contributi, le donazioni che pervenissero all'Associazione dai Soci o da soggetti e enti terzi, per un miglior conseguimento degli scopi sociali;
- gli avanzi di gestione.

Art. 30

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale a Soci, Atleti, Tecnici, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. 36/2021, come modificato dal D.Lgs. 163/2022 e ss.mm.ii.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 31

L'esercizio sociale va dal 1 agosto al 31 luglio dell'anno successivo.

Associazione Sportiva Dilettantistica LIBERTAS GASSINO

Strada Circonvallazione 2 bis, 10090 Gassino

libertasgassino@gmail.com

Il Consiglio Direttivo entro quattro (4) mesi, o a causa di particolari eventi motivati entro sei (6) mesi, dalla chiusura dell'esercizio deve predisporre il rendiconto economico/finanziario consuntivo da presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

Il rendiconto consuntivo ha la funzione di informare i Soci circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto dei principi di veridicità e trasparenza. In occasione della convocazione dell'Assemblea Ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione, deve essere messa a disposizione di tutti i Soci copia del Rendiconto stesso.

**TITOLO VI
Scioglimento**

Art. 32

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei Soci, come da art. 21 del presente Statuto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non Soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad altra Associazione Dilettantistica avente finalità sportive analoghe, o direttamente agli enti sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.


**TITOLO VII
Norma finale**

Art. 33

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.Lgs. 36/21, e in subordine le norme dello statuto e dei regolamenti dell'Organismo cui l'Associazione aderisce e quelle degli artt. 36 e ss. del Codice Civile e le Leggi speciali in materia.

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare della Associazione in contrasto con esso.

Gassino, li 30/11/2023


FIRMA

**A.S.D.
LIBERTAS
GASSINO**
